



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Allegato A) al Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Conferenza dei Comuni per l'Ambito territoriale ottimale della Città Metropolitana di Milano - Modalità telematica

Approvato con Deliberazione n. 14 del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2026



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Modalità di svolgimento

Art. 3 – Requisiti tecnici minimi

Art. 4 – Convocazione delle sedute

Art. 5 – Partecipazione alle sedute

Art. 6 - Validità delle sedute

Art. 7 – Sedute in forma mista

Art. 8 – Regolazione degli interventi

Art. 9 – Votazione

Art. 10 – Votazioni a scrutinio segreto

Art. 11 – Verbali

Art. 12 – Protezione dei dati personali

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali.

Art. 1 – Oggetto

Il presente allegato disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle adunanze della Conferenza dei Comuni, già prevista dall'art 2 comma 2 del Regolamento di funzionamento delle sedute della Conferenza dei Comuni in vigore.

Art. 2 – Modalità di svolgimento

1. Le adunanze in videoconferenza consentono al Presidente ed ai rappresentanti dei Comuni, nella persona dei Sindaci o loro delegati, oltre che al personale dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano avente funzione segretariale e organizzativa, di partecipare a distanza alle sedute collegandosi in modalità sincrona e simultanea da luoghi diversi dalla sede istituzionale o dal luogo eventualmente fissato.

2. Le riunioni in videoconferenza avranno luogo secondo le modalità sotto riportate:

- a) Il Presidente, i rappresentanti dei Comuni e/o il personale potranno stabilire il collegamento dalla sede aziendale ove è stata opportunamente allestita una "virtual room" ovvero da altro luogo lavorativo o familiare;
- b) lo svolgimento dell'adunanza può avvenire in modalità video ovvero esclusivamente audio, laddove impossibilitati a stabilire una videocall.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle sedute della Conferenza richiede la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta;
- l'identificazione degli intervenuti, i quali dovranno accedere alla videoconferenza indicando nome e cognome, qualifica e comune/ente di appartenenza;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti della Conferenza di partecipare in tempo reale e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti al fine del più ottimale svolgimento del dibattito;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

Resta inteso che le succitate garanzie devono concernere altresì il luogo dal quale i partecipanti stabiliscono il collegamento.

2. Le adunanze in videoconferenza si svolgono utilizzando piattaforme telematiche cui i componenti della Conferenza sono invitati ad accedere per il tramite di invito di volta in volta generato. La piattaforma deve garantire che gli uffici abbiano sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 – Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle sedute in videoconferenza avviene nelle consuete forme e modalità previste dallo stesso Regolamento di funzionamento delle sedute della Conferenza, ma deve necessariamente indicare che le sedute si svolgeranno in modalità videoconferenza. Allo stesso modo gli atti deliberativi recheranno l'esplicito riferimento alle modalità telematiche di svolgimento della seduta.

2. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

Art. 5 – Partecipazione alle sedute

1. Il rappresentante di ogni Comune chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche della Conferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che ciò avvenga con modalità consone al ruolo ricoperto.

2. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche altri soggetti invitati, in qualità di relatori, all'adunanza. In questo ultimo caso, gli stessi sono informati per tempo dello svolgimento in

modalità telematica della Conferenza e che dovranno connettersi esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono stati invitati.

4. I partecipanti alle riunioni telematiche della Conferenza, sono personalmente responsabili dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, dei propri account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
5. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori si osservano le prescrizioni del Regolamento di funzionamento delle sedute della Conferenza dei Comuni.

Art. 6 – Validità delle sedute

1. La presenza alla seduta si intende accertata nel momento in cui i rappresentanti dei Comuni si collegano alla videoconferenza secondo le modalità indicate all'art. 2.
2. Gli uffici accertano, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Rappresentanti dei Comuni. Per la validità della seduta si rimanda a quanto previsto all'art 9 del *Regolamento della conferenza dei comuni del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale della città metropolitana di milano*. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza.
3. I partecipanti alla Conferenza possono assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegati, comunicando espressamente tale volontà.
4. Qualora durante l'adunanza uno o più Rappresentanti dei Comuni riscontrino problemi tecnici che ne impediscano il prosieguo della partecipazione dovranno adoperarsi al fine di stabilire comunque un contatto con gli uffici (anche telefonicamente) affinché non si comprometta la validità dell'adunanza e la buona riuscita della seduta.
5. Il Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza e può dare corso ugualmente all'adunanza se è garantita la maggioranza richiesta per la validità della seduta, considerando assente giustificato il componente impossibilitato a collegarsi; in alternativa può disporre una temporanea sospensione dei lavori per consentire l'effettiva partecipazione dei Comuni impossibilitati per motivi tecnici.

Art. 7 – Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Rappresentanti dei Comuni a manifestare eventuali osservazioni e/o richieste di chiarimento ed in tal caso concede loro la parola
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di altri soggetti invitati alla Conferenza dei Comuni in relazione a determinati argomenti.
3. I Rappresentanti dei Comuni intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni.

Art. 8 – Votazione

1. Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, per appello nominale, ovvero avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento dell'identità dei votanti e l'espressione del voto.
2. Nel caso di voto espresso per appello nominale, gli uffici accertano, attraverso il riscontro audio e video dei chiamati ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO

TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

3. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente sospende la seduta al fine di ripristinare i contatti e successivamente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta, fermo restando che i Rappresentanti dei Comuni collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati.
4. Per quanto riguarda la validità del voto e l'approvazione delle proposte si rimanda all'art. 9 del Regolamento della Conferenza dei Comuni.

Art. 9 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza.

Art. 10 – Protezione dei dati personali

I partecipanti alle sedute da remoto hanno cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti e sono personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentali.

Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente allegato, si rinvia alla vigente normativa e al Regolamento sul funzionamento delle sedute della Conferenza dei Comuni.